

COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA

STATUTO

Indice

Parte prima | Principi e scopi

Art. 1 | Principi

Art. 2 | Struttura

Art. 3 | Scopi

Art. 4 | Partecipazione

Art. 5 | Conoscenza

Parte seconda | Organi

Art. 6 | Gli organi dell'Associazione

Art. 7 | Assemblea sociale

Art. 8 | Partecipazione all'Assemblea

Art. 9 | Sedute dell'Assemblea

Art. 10 | Presidenza dell'Assemblea

Art. 11 | Gruppi di lavoro

Art. 12 | Gruppi tematici e territoriali

Art. 13 | Gruppi per la gestione delle campagne

Art. 14 | Gruppi funzionali

Art. 15 | Gruppi istituzionali

Art. 16 | Norme comuni ai gruppi di lavoro

Art. 17 | Coordinamento

Art. 18 | Funzionamento del Coordinamento

Art. 19 | Presidenza dell'Associazione

Art. 20 | Tesoreria

Parte terza | Attività sociale

Art. 21 | Base associativa

Art. 22 | Simbolo

Art. 23 | Durata

Art. 24 | Sede

Art. 25 | Informazione e comunicazione

Art. 26 | Finanziamento

Art. 27 | Responsabilità sulle obbligazioni

Art. 28 | Scioglimento

Norme finali e transitorie

Art. 29 | Elezione degli organi e rinvio ad altri regolamenti

Art. 30 | Norme finali

Parte prima | Principi e scopi

Art. 1 | Principi

1.1 L'Associazione Coalizione Civica per Bologna (d'ora in avanti denominata Associazione) è una comunità di cittadine e cittadini che - riconoscendosi nei principi e nei valori della Costituzione della Repubblica italiana, dell'antifascismo e della laicità delle istituzioni - intende elaborare e praticare progetti politici per il governo della città e dell'area metropolitana di Bologna, in stretta connessione con il contesto nazionale, europeo e internazionale.

1.2 Per il perseguimento di questo fine, la comunità si riconosce intorno alla necessità di individuare nuove forme di partecipazione politica. Per questo assume come fondanti i concetti di coalizione, espressione di unità di azione fondata sulle differenze, e di civico, che sta a indicare la centralità delle cittadine e dei cittadini nell'azione politica e amministrativa.

1.3 La valorizzazione delle differenze è il fondamento di pratiche politiche inclusive che non ignorano i conflitti ma si pongono l'obiettivo di tradurli in fattori di trasformazione sociale.

1.4 La ricerca di nuove forme di governo muove da una critica radicale all'involuzione del sistema politico e amministrativo della città e dell'area metropolitana.

1.5 Tale ricerca si fonda inoltre sull'osservazione che, ad ogni livello istituzionale, i processi decisionali hanno subito e continuano a subire profonde alterazioni dettate da meccanismi di centralizzazione e di espropriazione in favore di poteri non legittimati democraticamente. L'azione dell'Associazione - fondata sulla centralità politica del municipalismo - si propone di contrastare tali processi in particolare a livello locale, promuovendo azioni e pratiche che restituiscano potere decisionale alle cittadine e ai cittadini e alle loro forme associative.

1.6 I processi di espropriazione della sovranità popolare derivano anche dalla pervasività della cultura liberista, che travalica la sfera economica e invade tutte le articolazioni della vita sociale introducendo in modo artificiale meccanismi tipici del mercato. L'Associazione si propone di attivare e sostenere azioni che, privilegiando l'iniziativa dal basso, le attività auto-organizzate e l'approccio mutualistico, contribuiscano - attraverso la pratica - a diffondere e a dimostrare la praticabilità e l'incisività di culture alternative.

1.7 L'Associazione promuove e sostiene le forme di autonomia e autogoverno ritenendole strumenti essenziali per la costruzione e l'esercizio della cittadinanza e si riconosce in una concezione della politica come strumento di auto-educazione e come luogo di elaborazione collettiva egualitaria e anti-autoritaria. I suoi metodi di azione sono ispirati all'ascolto, al confronto, alla condivisione e alla gestione partecipata.

1.8 L'Associazione si richiama ai valori fondanti della sinistra e intende reinterpretarli in chiave contemporanea senza schemi ideologici. In particolare, ritiene attuale e cruciale l'impegno per il superamento delle disuguaglianze sociali.

1.9 L'Associazione combatte le marginalità sociali e le situazioni di povertà, di solitudine, le discriminazioni e tutte le forme di ingiustizia, violenza, intolleranza, censura, anche attraverso il sostegno - in caso di necessità - a pratiche di disobbedienza civile.

1.10 L'Associazione opera per la parità di genere e per il pieno riconoscimento sociale di

tutte le identità sessuali.

1.11 L'Associazione valorizza le esperienze persone migranti e opera in favore di politiche di accoglienza e inclusione fondate sul loro coinvolgimento.

1.12 L'Associazione si impegna contro le pratiche di sfruttamento dell'ecosistema e delle risorse naturali ed opera per favorire azioni dirette alla sostenibilità ambientale.

1.13 L'Associazione assume la trasparenza dei propri organi, delle forme di finanziamento e dell'azione di chi la rappresenta nelle istituzioni come condizione principale per un'effettiva partecipazione.

Art. 2 | Struttura

2.1 In coerenza con i principi enunciati, l'Associazione si dota di una struttura organizzativa ispirata alla distribuzione delle responsabilità e alla libera e autonoma iniziativa delle persone associate.

2.2 L'autonomia viene declinata anche attraverso il principio del federalismo, mediante il quale l'Associazione intende rappresentare il luogo per l'azione e il coordinamento di spazi e istituti che trovano origine nella vita sociale, nell'azione dal basso e nelle forme di autogestione.

Art. 3 | Scopi

L'Associazione:

- a) promuove la partecipazione alla vita politica e sociale della città e dell'area metropolitana
- b) organizza inchieste per lo studio del territorio e delle trasformazioni sociali
- c) organizza iniziative pubbliche su temi di rilevanza locale, nazionale e internazionale
- d) promuove campagne su temi e obiettivi specifici
- e) organizza pratiche di mutualismo
- f) promuove pratiche di economia solidale e sostenibile
- g) promuove luoghi per lo svolgimento di attività sociali, culturali e politiche
- h) organizza iniziative di formazione politica
- i) promuove strumenti di informazione e comunicazione
- j) partecipa a reti locali, nazionali e internazionali - in particolare di movimenti e associazioni - e promuove la realizzazione di azioni comuni
- k) elabora programmi per il governo della città e dell'area metropolitana
- l) partecipa alle elezioni amministrative
- m) partecipa, attraverso le persone elette, all'attività amministrativa.

Art. 4 | Partecipazione

4.1 L'Associazione promuove la partecipazione delle persone valorizzando le competenze e gli interessi di ciascuno e stimolando il loro apporto creativo, autonomo e responsabile.

4.2 Per favorire la partecipazione, l'Associazione organizza la propria attività e il funzionamento dei propri organi in modo da:

- a) conciliare l'attività delle persone associate con i loro tempi di vita e di lavoro
- b) mettere tutte le persone associate in condizione di intervenire nelle discussioni
- c) creare un clima favorevole al dibattito e all'elaborazione di scelte condivise.

4.3 Non esiste partecipazione se essa non prevede pieno accesso ai processi decisionali.

Tale principio guida l'attività dell'Associazione, sia nella sua vita interna, sia nell'elaborazione di proposte per la gestione politica e amministrativa della città e dell'area metropolitana.

4.4 Nell'attività dell'Associazione viene privilegiato il metodo del consenso, ovvero un processo che stimoli l'adozione di decisioni senza ricorrere a procedure di voto, valorizzando i punti di convergenza e integrando le posizioni delle minoranze. Tale metodo comporta tempi adeguati e adeguate metodologie di conduzione delle discussioni.

Art. 5 | Conoscenza

L'Associazione promuove azioni di conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni sociali, nella convinzione che tali azioni siano un antidoto nei confronti della deriva autoreferenziale delle forme politiche tradizionali e rappresentino un presupposto essenziale per la diffusione della partecipazione. A tale scopo, l'Associazione promuove forme di inchiesta sociale, strumento conoscitivo e strumento politico al tempo stesso, in quanto considera le persone coinvolte non solo come oggetti di studio, ma soprattutto come attori sociali che vengono messi in condizione di tradurre i propri bisogni in azione politica.

Parte seconda | Organi

Art. 6 | Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea sociale
- b) la Presidenza dell'Assemblea
- c) i Gruppi di lavoro
- d) il Coordinamento
- e) la Presidenza dell'Associazione
- f) il Tesoriere

Art. 7 | Assemblea sociale

L'Assemblea sociale (d'ora in avanti denominata Assemblea) è l'organo sovrano dell'Associazione e ad essa spetta l'elaborazione del programma politico e delle scelte strategiche.

L'Assemblea:

- a) elabora e approva i documenti programmatici, i piani di lavoro, i programmi elettorali e tutti i documenti comunque denominati che abbiano rilevanza strategica per l'azione dell'Associazione

- b) elabora e approva il Codice di comportamento, i Regolamenti sulla partecipazione, sulla comunicazione, sul finanziamento, e altri regolamenti di cui ritenga necessaria l'adozione
- c) elabora e approva il Regolamento elettorale almeno dieci mesi prima della data presunta per lo svolgimento delle elezioni amministrative, o con congruo anticipo in caso di elezioni anticipate; il Regolamento elettorale deve stabilire, almeno, modalità e tempi per la designazione della candidatura alla carica di sindaco, per l'individuazione delle singole candidature alle elezioni amministrative, per l'elaborazione del programma, e le modalità di finanziamento
- d) approva la composizione e la struttura delle liste per le elezioni amministrative
- e) elegge il Comitato elettorale, almeno quattro mesi prima della data presunta per lo svolgimento delle elezioni amministrative
- f) approva il rendiconto economico
- g) delibera in merito ai provvedimenti di revoca delle cariche sociali e delle responsabilità politiche e organizzative e alle sanzioni nei confronti delle persone elette; la revoca degli organi deve avvenire con le stesse maggioranze stabilite per la loro elezione
- h) delibera in merito all'esclusione delle persone associate in caso di violazione delle norme statutarie, del Codice di comportamento e dei Regolamenti.

Art. 8 | Partecipazione all'Assemblea

8.1 Allo scopo di rendere il più ampia possibile la partecipazione delle persone associate:

- a) le Assemblee vengono convocate con largo anticipo e con un preavviso minimo di dieci giorni, fatta eccezione per situazioni di urgenza che impongono decisioni tempestive e indifferibili
- b) i documenti sottoposti al voto ed eventuali materiali preparatori ai punti previsti all'ordine del giorno vengono pubblicati sul sito dell'Associazione con congruo anticipo ed in ogni caso almeno cinque giorni prima dell'Assemblea
- c) deve essere data la possibilità alle persone associate di discutere in anticipo i punti all'ordine del giorno, sulla base dei materiali preparatori, attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Associazione
- d) la durata dell'Assemblea deve essere calibrata rispetto agli argomenti in discussione - allo scopo di garantire un tempo adeguato per il dibattito - e deve essere stabilita in modo tassativo nella convocazione
- e) tra un'Assemblea e l'altra, le persone associate vengono periodicamente consultate su questioni specifiche attraverso i canali di comunicazione dell'Associazione.

8.2 All'Assemblea partecipano con diritto di voto tutte le persone iscritte almeno tre giorni prima e in regola con il versamento della quota sociale stabilita dall'Assemblea stessa. Non è ammesso il voto su delega.

Art. 9 | Sedute dell'Assemblea

9.1 L'Assemblea viene convocata dalla sua Presidenza almeno una volta ogni quattro mesi.

Può essere inoltre convocata su richiesta della Presidenza dell'Associazione, su richiesta di due terzi del Coordinamento o su richiesta di almeno il 5% delle persone associate calcolato sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. È comunque previsto un limite minimo di quaranta persone associate richiedenti. L'Assemblea deve essere convocata entro tre giorni dal ricevimento della richiesta secondo quanto stabilito dall'art. 8.1 lett. a). La convocazione avviene tramite pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Associazione e contestuale invio di una e-mail all'indirizzo di tutte le persone associate. La convocazione viene resa pubblica anche attraverso gli altri canali comunicativi dell'Associazione.

9.2 L'Assemblea in seduta ordinaria è pubblica, salvo il caso di convocazioni aventi come oggetto lo stato e la personalità di singole persone associate. L'Assemblea è valida in presenza di almeno il 15% delle persone associate calcolato sulla base del numero delle iscrizioni al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza semplice delle persone associate presenti. Per l'approvazione del Codice di comportamento e dei Regolamenti è richiesta la maggioranza dei due terzi delle persone associate presenti.

9.3 L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria in caso di modifiche allo Statuto o scioglimento dell'Associazione. In sede di prima e seconda convocazione è richiesta la maggioranza dei due terzi delle persone associate, calcolata sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. A partire dalla terza convocazione è richiesta la maggioranza dei due terzi delle persone associate presenti, fermo restando il quorum costitutivo stabilito per l'Assemblea ordinaria.

9.4 L'Assemblea ordinaria e straordinaria vota in modo palese, tranne nei casi previsti dallo Statuto e nelle votazioni per le liste elettorali.

9.5. La Presidenza nomina all'inizio della seduta una persona per il ruolo di segreteria con il compito di redigere un verbale sintetico che viene pubblicato sul sito dell'Associazione entro sette giorni.

9.6 L'Assemblea straordinaria non può essere convocata dal 15 luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 6 gennaio. Lo Statuto, il Codice di comportamento e i Regolamenti non possono essere modificati nei sei mesi precedenti le elezioni amministrative.

Art. 10 | Presidenza dell'Assemblea

10.1 La presidenza dell'Assemblea è composta da persone associate di identità di genere differenti, che collegialmente:

- a) presiedono l'Assemblea
- b) garantiscono il suo funzionamento
- c) garantiscono la partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione.

10.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei membri, le funzioni vengono esercitate disgiuntamente.

10.3 La Presidenza viene eletta dall'Assemblea a scrutinio segreto con il voto dei due terzi delle persone associate presenti e rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo. Le candidature devono essere disgiunte.

10.4 In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno/a dei/delle componenti della Presidenza dell'Assemblea o di entrambi, l'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni per eleggere i nuovi membri. In caso di assenza di entrambi i membri della Presidenza dell'Assemblea, essa viene convocata dalla Presidenza dell'Associazione. In caso di votazione per uno solo delle/dei componenti, la persona eletta rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria.

Art. 11 | Gruppi di lavoro

11.1 I gruppi di lavoro rappresentano l'articolazione operativa dell'Associazione, lo strumento principale per la partecipazione attiva delle persone associate, i luoghi dell'elaborazione politica alla base della discussione e delle decisioni dell'Assemblea e del Coordinamento.

11.2 Sono istituite quattro tipologie di gruppi:

- a) gruppi tematici e territoriali
- b) gruppi per la gestione delle campagne
- c) gruppi funzionali
- d) gruppi istituzionali

Art. 12 | Gruppi tematici e territoriali

12.1 I gruppi tematici e territoriali elaborano programmi, organizzano iniziative pubbliche e promuovono analisi e studi per supportare l'azione politica con una conoscenza approfondita degli argomenti individuati e dei luoghi di insediamento. In particolare:

- a) i gruppi di lavoro tematici si occupano di temi rilevanti per l'azione politica ed amministrativa di Bologna e dell'area metropolitana
- b) i gruppi di lavoro territoriali sono costituiti nei quartieri di Bologna e nei comuni dell'area metropolitana o in porzioni più ristrette di essi e si occupano delle tematiche specifiche dei territori di insediamento.

12.2 I gruppi vengono istituiti su iniziativa di almeno dieci persone associate. La proposta di istituzione viene avanzata al Coordinamento tramite la Presidenza dell'Associazione. La proposta può essere respinta solo nel caso in cui sia in contrasto con lo Statuto, il Codice di comportamento, i Regolamenti e il programma politico dell'Associazione.

12.3 Questi gruppi sono aperti a chiunque desideri farne parte, lavorano in modo coordinato tra loro e si ispirano a un principio di autonomia fondato su una forte condivisione dei valori dell'Associazione stabiliti nello Statuto, in modo da garantire la massima libertà di iniziativa evitando che tale libertà danneggi - sia pure in modo involontario o indiretto - l'immagine pubblica dell'Associazione e la sua azione politica. Le decisioni vengono prese attraverso il metodo del consenso. Non si dà luogo a votazioni, tranne nel caso previsto all'art. 12.4.

12.4 I membri del gruppo eleggono tra loro un/a referente iscritto all'Associazione. La votazione è riservata alle persone associate. È necessario il voto favorevole di due terzi delle persone associate presenti, con un quorum costitutivo minimo pari a dieci persone associate. Con le stesse regole si procede a eventuale revoca. Responsabilità specifiche possono essere attribuite ai membri di ciascun gruppo.

I gruppi di lavoro territoriali dei quartieri di Bologna hanno di norma come referente una delle persone elette nel corrispondente Consiglio di Quartiere, salvo diversa indicazione del gruppo stesso.

12.5 I gruppi inattivi da più di tre mesi decadono.

Art. 13 | Gruppi per la gestione delle campagne

13.1 I gruppi per la gestione delle campagne gestiscono tutti gli aspetti politici e organizzativi relativi alle campagne lanciate dall'Associazione.

13.2 I gruppi vengono istituiti dal Coordinamento che procede anche alla nomina delle/dei referenti.

Art. 14 | Gruppi funzionali

14.1 I gruppi funzionali si occupano degli aspetti organizzativi necessari al funzionamento dell'Associazione (comunicazione, raccolta fondi, tesseramento, etc.).

14.2 Sono istituiti:

- a) il gruppo per la gestione della comunicazione
- b) il gruppo per la raccolta fondi, il tesseramento e l'organizzazione.

Il gruppo per la raccolta fondi, il tesseramento e l'organizzazione promuove incontri periodici, indicativamente settimanali, per la programmazione e lo svolgimento di attività operative, aperti alle persone associate e a simpatizzanti dell'Associazione.

14.3 In base alle esigenze organizzative, l'Assemblea - anche su proposta del Coordinamento - può istituire altri gruppi.

14.4 Le/i referenti dei gruppi funzionali vengono nominati dal Coordinamento tra le persone associate.

Art. 15 | Gruppi istituzionali

15.1 I gruppi istituzionali riuniscono le persone elette nelle istituzioni nelle liste dell'Associazione.

15.2 È istituito il Gruppo dei Quartieri, che riunisce le persone elette nelle assemblee elettive dei Quartieri. La referenza del Gruppo può essere individuata in una persona associata esterno al Gruppo stesso.

Ulteriori gruppi istituzionali dell'Associazione, distinti da quelli costituiti entro le assemblee elettive, possono essere istituiti in base alle necessità di coordinamento dell'azione politica nei diversi livelli istituzionali.

15.3 I gruppi istituzionali si avvalgono della collaborazione di staff che supportano le persone elette nello studio e nella elaborazione di proposte per lo svolgimento del mandato amministrativo.

Art. 16 | Norme comuni ai gruppi di lavoro

16.1 Le/i referenti di tutti i gruppi rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermate/i una volta per uguale periodo.

16.2 Le/i referenti dei gruppi sono tenute/i a relazionare periodicamente all'Assemblea sull'attività svolta ed a farsi portavoce delle istanze dei membri del gruppo.

16.3 Per favorire la diffusione delle responsabilità tra le persone associate ed evitare sovrapposizioni tra funzioni diverse:

a) la Presidenza dell'Assemblea, la Presidenza dell'Associazione, la Tesoreria e le persone alle elezioni amministrative non possono rivestire il ruolo di referenti dei gruppi tematici e funzionali

b) ogni persona associata può coordinare non più di un gruppo di lavoro tra quelli elencati all'art. 11.2.

Fa eccezione la possibilità, per le persone elette nei Quartieri, di svolgere il ruolo di referenti dei corrispondenti gruppi di lavoro territoriali, come indicato all'art. 12.4.

Art. 17 | Coordinamento

17.1 Il Coordinamento è l'organo di direzione politica e operativa dell'Associazione e agisce nell'ambito delle decisioni programmatiche e strategiche deliberate dall'Assemblea. Inoltre, predispone tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti e le operazioni necessarie alla sua corretta amministrazione.

È composto da:

a) la Presidenza dell'Associazione

b) le/i referenti dei gruppi di lavoro funzionali (comunicazione e organizzazione) previsti all'art. 14.2

c) le/i capigruppo nelle assemblee elettive, per un massimo di un/a componente per ogni livello istituzionale, o comunque una persona eletta per ogni livello istituzionale in cui l'Associazione abbia rappresentanti, scelta ove necessario tra loro. Per il livello dei Quartieri, le/i componenti sono due e sono scelte/i dal Gruppo dei Quartieri di cui all'art. 15.2

d) otto membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea con il criterio della parità di identità di genere (nessuna superiore al 50%)

La Presidenza dell'Assemblea è invitata in modo permanente, senza diritto di voto.

17.3 I membri devono essere eletti in modo da garantire la rappresentanza di tutte le opinioni espresse dall'Assemblea secondo il criterio della proporzionalità.

17.4 Il numero dei membri eletti direttamente dalle persone associate (comprensivo della Presidenza dell'Associazione) non può essere inferiore a quello degli altri membri. Nel caso questi ultimi siano in numero superiore, alla prima Assemblea utile si provvederà all'elezione di tanti membri quanti occorrono a ristabilire la parità.

Art. 18 | Funzionamento del Coordinamento

18.1 Il Coordinamento viene convocato periodicamente dalla Presidenza dell'Associazione. Può essere, inoltre, convocato su richiesta di un quinto dei suoi membri (con arrotondamento per eccesso nel caso di quoziente con resto). In questo caso la Presidenza provvede alla convocazione entro i due giorni successivi al ricevimento della richiesta e la riunione deve svolgersi entro i successivi tre giorni.

La convocazione avviene tramite strumenti digitali (chat dedicata, e-mail) all'indirizzo di ciascuno dei membri con almeno cinque giorni di anticipo, fatta eccezione per situazioni di urgenza che impongono decisioni tempestive e indifferibili e per le riunioni richieste dai membri.

18.2 Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà più uno delle/dei componenti (con arrotondamento per eccesso nel caso in cui il numero delle/dei componenti sia dispari) e - tra questi - almeno la metà più uno dei membri eletti dall'Assemblea.

Le riunioni sono comunque aperte alla partecipazione delle persone associate, salvo diversa decisione della Presidenza dell'Associazione da comunicare nella convocazione in caso di particolare delicatezza dei temi trattati e delle decisioni da assumere, o di non soci che vengano espressamente invitati dalla Presidenza dell'Associazione.

Salve diverse indicazioni da comunicare nella convocazione, è ammessa la partecipazione da remoto.

18.3 Il Coordinamento adotta le proprie decisioni attraverso il metodo del consenso. Solo nel caso in cui, dopo ampia discussione, risulti impossibile raggiungere una decisione condivisa, si procede al voto. In tal caso, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

18.4 I membri del Coordinamento vengono dichiarati decaduti in caso di assenza non giustificata ripetuta per tre volte anche non consecutive. La giustificazione deve essere comunicata via strumenti digitali (chat dedicata, e-mail) alla Presidenza dell'Associazione in modo tempestivo e comunque prima della riunione per la quale è prevista l'assenza.

18.5 Ciascun gruppo di lavoro comunica alla Presidenza dell'Associazione la formazione del gruppo e la nomina del referente, oppure lo scioglimento del gruppo.

18.6 In caso di decadenza o di dimissioni, l'Assemblea e i gruppi di lavoro procedono alle sostituzioni di propria competenza in occasione della prima riunione utile. Nel caso in cui i membri decaduti o dimissionari raggiungano un numero pari alla metà più uno/a delle/dei componenti, l'Assemblea e i gruppi di lavoro devono essere riuniti per il reintegro entro sette giorni dal verificarsi di tale circostanza.

18.7 Il Coordinamento rimane in carica tre anni.

Art. 19 | Presidenza dell'Associazione

19.1 La Presidenza dell'Associazione è l'organo politico che:

- a) rappresenta l'Associazione
- b) garantisce il suo funzionamento e la continuità della sua attività

c) presiede il Coordinamento.

d) è portavoce dell'Associazione nei rapporti con gli organi di informazione.

19.2 La Presidenza dell'Associazione è composta da due persone associate di identità di genere differente, che operano in modo collegiale.

19.3 La rappresentanza legale è esercitata congiuntamente e disgiuntamente dai membri della Presidenza dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei due membri, le funzioni vengono esercitate disgiuntamente.

19.4 La Presidenza dell'Associazione viene eletta dall'Assemblea a scrutinio segreto con il voto della maggioranza assoluta delle persone associate presenti e rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo. Le candidature devono essere disgiunte.

19.5 In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno/a delle/dei componenti della Presidenza dell'Associazione o di entrambi, l'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni per eleggere le/i nuove/i componenti. In caso di votazione per uno/a solo/a dei/delle componenti, la nuova persona eletta rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria.

Art. 20 | Tesoreria

20.1 La Tesoreria è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea e le decisioni del Coordinamento. In particolare: cura la conservazione della documentazione contabile, liquida gli impegni di spesa, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. A tal fine ha il potere di operare sui conti e i depositi bancari intestati all'Associazione.

20.2 Annualmente, entro il mese di marzo, relaziona sul progetto di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione del Coordinamento.

20.3 Su richiesta della Presidenza dell'Assemblea, della Presidenza dell'Associazione, dei membri del Coordinamento o di almeno venti persone associate, è tenuta all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico-finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.

20.4 La Tesoreria è composta da una persona iscritta, ad esclusione di coloro che fanno parte della Presidenza, ed è nominata dal Coordinamento. Dura in carica tre anni e può essere riconfermata una volta, per uguale durata.

Parte terza | Attività sociale

Art. 21 | Base associativa

21.1 Si considerano iscritte all'Associazione tutte le persone di qualsiasi nazionalità e residenza che abbiano compiuto 18 anni e che ne facciano richiesta, versando contestualmente la quota sociale stabilita dall'Assemblea. La richiesta di iscrizione implica

l'accettazione dello Statuto, del Codice di comportamento e dei Regolamenti dell'Associazione. Le persone iscritte hanno pari diritti tra loro.

21.2 Le persone iscritte non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle rispettive quote, che non sono rimborsabili, trasmissibili o rivalutabili.

21.3 La persona associata decade dalla qualifica per recesso o dimissioni, decadenza, esclusione, morte. La decadenza è stabilita in modo automatico per mancato versamento della quota associativa annuale.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea in sessione riservata alle persone iscritte su istruttoria condotta dalla Presidenza dell'Assemblea in contraddittorio con la persona interessata nei casi in cui questa:

a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, del Codice di comportamento, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione, assumendo comportamenti o svolgendo o tentando di svolgere attività in contrasto con lo Statuto, il Codice di comportamento, i Regolamenti e le finalità dell'Associazione.

La perdita della qualità di persona associata implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.

Art. 22 | Simbolo

22.1 Il simbolo dell'Associazione, come di seguito riprodotto, è una raffigurazione parziale in blu su sfondo bianco della statua del Nettuno inscritta nella metà superiore di un cerchio, nella cui parte inferiore è riportata su sfondo rosso la scritta in caratteri bianchi e blu "Coalizione civica per Bologna":



22.2 Tale simbolo viene utilizzato anche per la presentazione di liste alle elezioni amministrative. In tal caso, può essere depositato un simbolo parzialmente modificato che - lasciando inalterato l'impianto grafico - preveda l'inserimento del nome del/la candidato/a sindaco/a e/o la sostituzione della parola "Bologna" con il nome della città nella quale viene presentata la lista, o della Regione Emilia Romagna in caso di elezioni regionali.

Art. 23 | Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 24 | Sede

24.1 L'Associazione ha sede a Bologna.

24.2 La sede sociale dell'Associazione è il luogo nel quale

- a) si riuniscono di norma gli organi
- b) si svolge l'attività politica e organizzativa
- c) le persone associate si incontrano anche in modo informale e al di fuori di attività o eventi ufficiali
- d) la cittadinanza può incontrare la dirigenza dell'Associazione e chi la rappresenta nelle assemblee elettive, ricevere informazioni sulle attività e i progetti, cercare informazioni e scambiare opinioni su questioni politiche e sociali.

Compatibilmente con la situazione finanziaria, l'Associazione promuove l'apertura di sedi sociali decentrate nei quartieri del capoluogo e nei comuni dell'area metropolitana.

Art. 25 | Informazione e comunicazione

25.1 L'Associazione garantisce alle persone associate una completa e puntuale informazione sulla propria attività e considera questa funzione cruciale perché gli associati siano messi in grado di partecipare in modo attivo. A tale scopo utilizza una pluralità di strumenti di comunicazione e li aggiorna costantemente anche in base all'evoluzione tecnologica.

25.2 In particolare, tutte le persone associate vengono tempestivamente informati sull'attività degli organi dell'Associazione e su quella di chi la rappresenta nelle amministrazioni locali, sull'attribuzione di responsabilità operative, sulle iniziative pubbliche. Inoltre mette a disposizione documenti e materiali che possono essere utili alla discussione, alla formazione e all'adozione di scelte politiche.

25.3 L'Associazione sviluppa adeguate forme di comunicazione per informare tutta la cittadinanza circa la propria attività, promuovere le iniziative pubbliche, documentare i problemi sociali delle comunità locali, informare sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

Art. 26 | Finanziamento

26.1 L'Associazione privilegia il principio dell'autofinanziamento. Pertanto il suo patrimonio è costituito prevalentemente da:

- a) quote associative
- b) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni, donazioni ed eredità conferiti dalle persone associate o da terzi
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
- d) beni acquistati con le entrate derivanti dalle forme di autofinanziamento
- e) quote versate da chi fa parte delle assemblee elettive secondo una percentuale sugli emolumenti percepiti stabilita annualmente dal Coordinamento.

L'Associazione può inoltre ricorrere ad altre entrate compatibili con i principi e gli scopi previsti dallo Statuto erogate da soggetti privati o da istituzioni ed enti pubblici.

26.2 Il bilancio è pubblico e viene reso disponibile attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Associazione.

26.3 L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Coordinamento, su proposta della Tesoreria, predispone il rendiconto economico-finanziario che l'Assemblea approva entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvi termini più stringenti richiesti dalla normativa vigente. In caso di partecipazione alle elezioni amministrative viene inoltre redatto un rendiconto specifico delle spese elettorali, che viene presentato all'Assemblea entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni.

26.4 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività dell'Associazione.

Art. 27 | Responsabilità sulle obbligazioni

Per le obbligazioni dell'Associazione deliberate o ratificate dal Coordinamento, così come per eventuali obbligazioni pecuniarie derivanti da sanzioni penali e/o amministrative, risponde l'Associazione con il proprio patrimonio. Ove tali risorse non siano sufficienti, di tali obbligazioni rispondono in solido tutti i membri del Coordinamento che hanno deliberato l'assunzione dell'obbligazione.

Art. 28 | Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria che assume tale decisione delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvede alla nomina di un liquidatore che estingue le obbligazioni in essere e cura la devoluzione di tutti i beni mobili ed immobili.

Il fondo residuo sarà devoluto in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro secondo gli stessi principi e scopi dell'Associazione.

Norme finali e transitorie

Art. 29 | Elezione degli organi e rinvio ad altri regolamenti

29.1 Le candidature all'elezione degli organi dell'Associazione devono essere presentate in forma disgiunta entro quindici giorni prima dell'elezione stessa, corredate da

- un minimo di sette e un massimo di quindici firme per le candidature al Coordinamento;
- un minimo di quindici e un massimo di trenta firme per le candidature alla Presidenza dell'Assemblea e alla Presidenza dell'Associazione.

Le firme devono essere raccolte tra le persone associate. Ciascuna persona associata può firmare per ciascuno dei tre organi per un massimo di due candidature, purché siano di identità di genere differenti.

Le candidature alla Presidenza dell'Assemblea e alla Presidenza dell'Associazione sono fra loro incompatibili.

Chi si candida non può sottoscrivere candidature per lo stesso organo per il quale si presenta.

Le candidature devono essere pubblicate sul sito dell'Associazione e deve esserne data notizia nella convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli organi e tramite gli altri canali di comunicazione.

Per la votazione di ogni organo, da svolgersi a scrutinio segreto, ogni persona associata può esprimere un massimo di due preferenze, purché di identità di genere diverso; nel caso in cui vengano espresse due preferenze della stessa identità di genere, la seconda viene annullata.

Per l'elezione del Coordinamento, risultano elette le prime quattro persone per ciascuna identità di genere che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al sorteggio dell'ultimo posto.

La Presidenza dell'Assemblea, sentito il coordinamento, può modificare in fase di convocazione delle elezioni il numero di firme, in base alla situazione corrente delle iscrizioni all'Associazione, salvaguardando i principi di apertura e di rappresentatività delle candidature.

Per i casi di elezione di membri suppletivi stabiliti dallo Statuto, le indicazioni operative sono date dalla Presidenza dell'Assemblea, in base ai tempi previsti dallo Statuto stesso.

29.2 La riunione di insediamento del Coordinamento deve tenersi entro sette giorni dall'Assemblea di elezione.

Nella prima riunione il Coordinamento nomina la Tesoreria e le/i referenti dei gruppi funzionali, che devono insediarsi entro quindici giorni dalla nomina.

29.3 La composizione degli organi e l'eventuale attribuzione di responsabilità specifiche all'interno dei gruppi di lavoro devono essere rese pubbliche tempestivamente attraverso il sito dell'Associazione, le e-mail alle persona associate e gli altri canali di comunicazione e devono essere costantemente aggiornate.

29.4 Per quanto non previsto dallo Statuto, si rinvia ai regolamenti e documenti già previsti come obbligatori nella precedente fase transitoria:

- Regolamento sulla partecipazione
- Codice di comportamento
- Regolamento sul finanziamento
- Regolamento elettorale

e a ulteriori altri regolamenti che l'Assemblea ritenga opportuno approvare su temi specifici per garantire la trasparenza della vita dell'Associazione e l'efficacia della sua azione politica.

Art. 30 | Norme finali

30.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono - in quanto applicabili - le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

30.2 La definizione di qualsiasi controversia è di competenza esclusiva del Foro di Bologna.